

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Messa in liquidazione coatta e capacità di stare nel processo

La messa in liquidazione coatta amministrativa di una società configura l'evento della perdita della capacità di stare in giudizio, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., atteso che, a norma dell'art. 200 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, detto stato comporta (fra l'altro) la cessazione delle funzioni dell'assemblea e degli organi amministrativi e di controllo della società medesima e, comunque, l'attribuzione al commissario liquidatore della capacità di stare in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale.

### Tribunale di Latina, sezione seconda, sentenza del 10.01.2019

...omissis...

Si costituiva la società convenuta resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto con conferma del d.i. opposto; in particolare, eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione e della relativa eccezione di compensazione (stante l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa in relazione alla

Cooperativa F.); l' inopponibilità della sentenza del 6.06.2008 del Tribunale di Firenze alla citata procedura, in quanto provvedimento depositato successivamente alla sottoposizione della Cooperativa a liquidazione coatta amministrativa; in ogni caso, rilevava l' infondatezza dell' eccezione di compensazione, in quanto la somma di Euro 12.600,00 pagata dalla sig.ra E. era già stata conteggiata e defalcata nel determinare l' importo ingiunto; infine rilevava la sussistenza e la prova del credito di cui alle fatture allegate al provvedimento monitorio.

La causa è stata istruita mediante acquisizione delle prove documentali ed all' udienza del 2.10.2018 è stata trattenuta in decisione.

In limine, va dichiarata la procedibilità dell' eccezione di compensazione proposta dall' opponente in relazione al proprio (contro)credito di cui alla sentenza n. 2233/2008 del Tribunale di Firenze pari ad Euro 12.600,00, atteso che nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito ( medesimi principi valgono per la procedura di l.c.a.), il convenuto ( così come l' opponente) può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l' esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento ( o la procedura di l.c.a.), non operando al riguardo il rito speciale per l' accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. legge fall., atteso che tale eccezione - diversamente dalla corrispondente domanda riconvenzionale, il cui "petitum" riguarda, invece, una pronuncia idonea al giudicato a sé favorevole, di accertamento o di condanna all'importo in tesi spettante alla medesima parte, una volta operata la compensazione - è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ed ad ottenerne il rigetto, totale o parziale ( Cass. civ. 14418/2013).

Tuttavia l' eccezione di compensazione, così come quella di giudicato, ( la prima logicamente e giuridicamente subordinata all' accoglimento della prima e comunque strettamente connesse) non potranno trovare accoglimento.

Invero, ad avviso di questo giudicante la sentenza n. 2233/2008 resa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 6.06.2008 non è opponibile all' odierna opponente in quanto depositata successivamente alla sottoposizione della Cooperativa F.P.L. alla procedura di l.c.a, . ( cfr decreto del 7.04.2008 del Ministero dello Sviluppo Economico.)

Invero, irrilevante è la circostanza che nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze non sia stato dichiarato l' evento interruttivo e conseguentemente il processo sia proseguito fino al passaggio in giudicato della sentenza resa.

In tal senso, va difatti osservato che il principio di irrilevanza degli eventi interruttivi verificatisi dopo la chiusura dell'udienza di discussione , attiene alla sola possibilità dell' interruzione del processo, non anche al distinto profilo della opponibilità al fallimento (o alla liquidazione coatta amministrativa) della decisione che venga comunque pronunciata nei confronti del debitore, perchè l' inopponibilità deriva dalla perdita di legittimazione processuale di questo, che si verifica automaticamente, ai sensi dell'art. 43 legge fall., per effetto della dichiarazione di fallimento o di apertura della procedura di LCA ( cfr. Cass. civ. 8238/2013).

Per le medesime ragioni è irrilevante anche la circostanza che, in ragione del mancato richiamo da parte dell'art. 200 L.F. dell'art. 43 della stessa legge, si debba ritenere che la messa in liquidazione coatta amministrativa di una delle parti di un giudizio non determini automaticamente la sua interruzione, rendendosi necessaria, perchè tale effetto si produca, la dichiarazione o la notifica alle altre parti del verificarsi di tale evento, ciò in quanto, come sopra evidenziato, l' inopponibilità della sentenza non deriva dall' interruzione del processo ma dalla perdita di legittimazione processuale del soggetto in bonis al quale subentra la procedura.

Va osservato che numerose sono le sentenze pronunciate in giurisprudenza che hanno affrontato la problematica della perdita della capacità di stare in giudizio a seguito di messa in liquidazione coatta amministrativa. Interessante è, ad esempio, la sentenza n. 2527/2004 pronunciata dalla Corte di Cassazione che ha sottolineato che: "La messa in liquidazione coatta amministrativa di una società configura l'evento della perdita della capacità di stare in giudizio, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., atteso che, a norma dell'art. 200 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, detto stato comporta (fra l'altro) la cessazione delle funzioni dell'assemblea e degli organi amministrativi e di controllo della società medesima e, comunque, l'attribuzione al commissario liquidatore (...) della capacità di stare in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale".

Va evidenziato che a seguito della sottoposizione la liquidazione coatta amministrativa di una società si determina per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari e per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo, della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria prima dell'inizio della procedura concorsuale; ne consegue che l'eventuale costituzione in giudizio del commissario liquidatore pone rimedio alla perdita di capacità della parte evitando l' interruzione del processo ma non può influire sull'effetto impeditivo della proseguibilità del giudizio determinato dall'attivazione sulla procedura

*concorsuale, essendo tale effetto, posto a salvaguardia della par condicio creditorum, non disponibile dalle parti(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1010 del 22 gennaio 2004).*

*Dunque,, ne consegue l' infondatezza dell' eccezione di compensazione anche in ragione del principio appena richiamato, stante la sopravvenuta improcedibilità della domanda di condanna proposta dalla E.E. nei confronti della Cooperativa F.P.L., dinanzi al Tribunale di Firenze, in seguito alla sottoposizione di quest' ultima alla procedura di l.c.a, ciò in quanto il credito dedotto in compensazione risulta accertato irritualmente ed il relativo giudicato di condanna non è opponibile alla procedura.*

*Dunque, rigettata l' eccezione di giudicato e la conseguente eccezione di compensazione, va osservato come l' opposta mediante allegazione del contratto di franchising, di affitto d'azienda, delle fatture e dei DDT sottoscritti dall' opponente e non disconosciuti, abbia provato il titolo posto alla base del credito, sicchè una volta allegato l' inadempimento della controparte, sarebbe spettato a quest' ultima ex art. 2697 c.c. provare il proprio pagamento o le ragioni impeditive o estintive dello stesso.*

*Tale onere non è stato assolto ne consegue il rigetto dell' opposizione.*

*In tal senso l' opposta mediante allegazione delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione dal febbraio 2007 al luglio 2007 ha dimostrato che l' importo di Euro 12.600,00 pagato dalla E. al locatore dell' immobile ove operava l' azienda era stato già compensato con note di debito di quest' ultima verso la Cooperativa.*

*Le spese di lite, in ragione delle peculiarità delle questioni giuridiche affrontate, di natura controvertibile, meritano integrale compensazione.*

*P.Q.M.*

*Rigetta l' opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;*

*Compensa le spese di lite*

*Così deciso in Latina, il 7 gennaio 2019.*

*Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2019.*

**La Nuova Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola